



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Rubrica “Formare Informando”

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi “O. Baroncelli”

N° 15/2016

Napoli 2 Maggio 2016 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

L'INFORTUNIO IN ITINERE OCCORSO DURANTE LA PERCORRENZA DEL TRAGITTO CASA/LAVORO IN BICICLETTA E' PIENAMENTE INDENNIZZABILE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 7313 DEL 13 APRILE 2016

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 7313 del 13 aprile 2016**, ha statuito, anche in ottemperanza al novellato dettato normativo, che **l'infortunio occorso al lavoratore, nel percorrere il tragitto casa/lavoro, è pienamente indennizzabile anche se il prestatore, al momento dell'evento lesivo, è alla guida di una bicicletta e la distanza da coprire risulta particolarmente esigua.**

Nel caso in disamina, un subordinato rimaneva infortunato, dopo il turno di lavoro, nel mentre, alla guida della sua **bicicletta**, tornava nella propria abitazione, distante **non più di 500 metri**.

Al fine di veder definitivamente risolti i contrasti di merito (pro-lavoratore in I° grado, pro-Istituto in Appello), il dipendente ricorreva in Cassazione.

Orbene, gli Ermellini, nell'applicare (anche) la L. n° 221 del 28 dicembre 2015, che ha da poco apportato alcune modifiche al Testo Unico in *subiecta materia*, hanno evidenziato che **l'utilizzo del velocipede, per recarsi al lavoro, è da**

ritenersi sempre necessitato, anche in virtù dei positivi riflessi ambientali che lo stesso comporta.

Pertanto, atteso che nel caso *de quo* il lavoratore non aveva effettuato nessuna deviazione dal normale tragitto casa/lavoro e che l'utilizzo della bicicletta favoriva (anche) l'assistenza ad un proprio familiare disabile, abbreviando i tempi di ritorno nella propria abitazione, i Giudici dell'organo di nomofilachia hanno cassato la sentenza rinviando gli atti alla Corte di Appello per un nuovo deliberato che tenesse conto dei principi enunciati.

IN CASO DI LICENZIAMENTO PER G.M.O. E' COMPITO DEL GIUDICE CONTROLLARE L'EFFETTIVITA' E NON LA PRETESTUOSITA' DEL PAVENTATO RIASSETTO ORGANIZZATIVO OPERATO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 6501 DEL 4 APRILE 2016

La Corte di Cassazione - **sentenza n° 6501 del 4 aprile 2016**, ha ribadito, in tema di controllo giudiziario sulla **libertà di scelta dell'imprenditore** nello stabilire l'ottimale assetto organizzativo aziendale, che **l'effettività della scelta** adottata **deve essere dimostrata** anche in ordine alle **ragioni** che giustificano la nuova organizzazione del lavoro.

Nel caso in specie, la Corte d'Appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, aveva dichiarato illegittimo il **licenziamento per g.m.o.**, intimato ad un lavoratore e dettato, secondo la prospettazione aziendale, dalla necessità di adeguare l'impresa alla normativa regionale che prescriveva **nuovi standard organizzativi**. In particolare, con la soppressione dei servizi generali, il lavoratore *de quo* era stato licenziato, considerata **l'impossibilità di ricollocazione**, mentre gli *ex* colleghi dei servizi generali erano stati utilizzati altrimenti, mediante una redistribuzione delle loro mansioni. Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la società sostenendo che le ragioni inerenti l'attività produttiva ed i relativi tempi della loro attuazione sono rimesse alla valutazione del datore di lavoro senza la possibilità di sindacato giudiziale.

Orbene, **la Suprema Corte**, nel ripercorrere i principi elaborati in materia di verifica del licenziamento per g.m.o., secondo le norme vigenti fino al 2012, **ha rigettato il ricorso** ribadendo che, sebbene la scelta imprenditoriale non sia sindacabile, rimane, **a carico del datore di lavoro, l'onere** di dedurre e di

dimostrare l'**effettiva sussistenza del motivo addotto** e, quindi, nell'ipotesi di licenziamento riconducibile ad un riassetto organizzativo dell'impresa, **delle ragioni che giustificano l'operazione di riassetto**, oltre che del relativo processo e del **nesso di causalità con il licenziamento**.

L'operazione di riassetto costituisce, hanno continuato gli Ermellini, la conclusione del processo organizzativo, ma non la ragione dello stesso che, per imporsi sull'esigenza di stabilità, deve essere seria, oggettiva e non convenientemente eludibile.

Nella specie, la Corte territoriale aveva posto a base del proprio *decisum* la circostanza che il licenziamento era stato intimato **a distanza di oltre 2 anni dall'emanazione dei decreti** regionali invocati, i quali imponevano il riassetto dell'organico senza prevedere la totale soppressione del reparto in questione.

NULLO L'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO BASATO SUL SOLO SCOSTAMENTO DEI RICAVI SENZA TENER CONTO DELLA SITUAZIONE SOGGETTIVA DEL CONTRIBUENTE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 6114 DEL 30 MARZO 2016

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 6114 del 30 marzo 2016**, ha statuito che è escluso dall'applicazione degli studi di settore il contribuente che dichiara ricavi inferiori a quelli standard, quando la suddetta situazione è causata dal contestuale svolgimento di lavoro dipendente, sia pure part time, nonché dalla vetustà e l'obsolescenza dei beni utilizzati nell'esercizio dell'attività.

IL FATTO

Il contenzioso sottoposto al giudizio di legittimità trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato, sulla base dei parametri presuntivi di reddito di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. del 27/3/1997, sugli studi di settore, il reddito di un contribuente che svolgeva contemporaneamente attività dipendente ed attività professionale.

In entrambi i giudizi di merito il contribuente risultava vittorioso.

In particolare, secondo la CTR, **la dichiarazione di ricavi inferiori a quelli standard era giustificata dal fatto che il contribuente svolgeva un lavoro**

dipendente part-time (*al ricorso erano state allegare le buste paga*) e che l'attività di "*richiesta certificati e disbrigo pratiche*" **veniva esercitata solo nel tempo libero e con l'utilizzo di attrezzature vecchie e obsolete.**

L'Agenzia delle Entrate presentava ricorso per Cassazione lamentando la violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/73, comma 1, avendo i Giudici d'Appello decretato la nullità dell'avviso sulla base di fatti generici, privi di riscontro probatorio.

Ebbene, **secondo i Giudici di Piazza Cavour**, la decisione del Giudice dell'Appello risultava essere immune dai vizi lamentati dalla difesa erariale e andava, perciò, confermata alla luce del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui ***la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati*** - *meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività* - **ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.**

L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, ***potendo il Giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente.***

Per quanto sopra, **gli Ermellini hanno concluso affermando che la sentenza d'appello risulta del tutto conforme ai principi consolidati espressi dalla giurisprudenza di legittimità** in tema di accertamento tributario standardizzato (*su tutte: SU.UU. n. 26635/2009*) "*avendo postulato la necessità per l'amministrazione di offrire elementi di valutazione ulteriori rispetto a quello rappresentato dal mero scostamento dagli studi di settore, in presenza di emergenze istruttorie idonee a rappresentare una situazione reddituale ben diversa da quella presupposta dai parametri standard posti a fondamento dell'accertamento* (*id: il contestuale svolgimento di lavoro dipendente, sia*

pure part time; la vetustà e l'obsolescenza dei beni destinati all'esercizio dell'attività di lavoro autonomo)".

LE INDAGINI BANCARIE NON SONO SUFFICIENTI A CONDANNARE IL CONTRIBUENTE DEL REATO DI OMESSA DICHIARAZIONE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 15899 DEL 18 APRILE 2016

La Corte di Cassazione – III Sezione Penale - , **sentenza n° 15899 del 18 aprile 2016**, ha statuito che **le presunzioni tributarie in base ai dati emersi a seguito di indagini bancarie, pur costituendo un valore indiziario di colpevolezza, non sono di per sé sufficienti a condannare l'imputato accusato di omessa dichiarazione ed evasione fiscale**, né tantomeno sono utilizzabili ai fini della quantificazione dell'imposta evasa rilevante penalmente, come non può essere considerato rilevante a tal fine, il silenzio del contribuente sia in sede di contraddittorio con l'Amministrazione Finanziaria che, successivamente, in sede penale.

Nel caso di specie, gli Ermellini, accogliendo *in toto* il ricorso di un imprenditore avverso la propria condanna per i reati di omessa dichiarazione, **hanno rilevato come difettesse l'esistenza di univoci elementi probatori di accusa, non potendo le risultanze derivanti da indagini bancarie, proprio in relazione alla inutilizzabilità delle presunzioni ex art.32 D.P.R. n.600/1973, rappresentare ex se idoneo elemento di prova a sorreggere la tesi dell'accusa.**

Per i Giudici di Piazza Cavour, l'inidoneità delle indagini bancarie *de qua* non è solo probatoria ma anche indiziaria, posto che nel reato di omessa dichiarazione è rimesso al solo Giudice Penale l'arduo compito di accertare l'ammontare dell'imposta evasa, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi di esercizio detraibili, mediante una verifica che, privilegiando il dato di fatto reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento fiscale, può sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al Giudice Tributario.

Inoltre, per quanto riguarda il silenzio del contribuente, la sentenza *de qua* è assolutamente in linea con l'ormai consolidato principio giurisprudenziale secondo cui **non è consentito al Giudice desumere, dalla rinuncia**

dell'imputato a rendere l'interrogatorio, elementi o indizi di prova a suo carico, atteso che allo stesso è riconosciuto il diritto al silenzio e che grava poi sull'accusa l'onere della prova. E' bene ricordare che la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell'imputato, di circostanze valutabili a suo carico, nonché la menzogna o il semplice silenzio su queste ultime, possono fornire al Giudice argomenti di prova solo con carattere residuale o complementare, non potendo determinare alcun sovvertimento dell'onere probatorio.

In *nuce*, per la S.C., **l'assoluta mancanza di un'autonoma valutazione delle risultanze derivanti dalle indagini bancarie, associata ad una erronea applicazione della regola di giudizio del silenzio dell'imputato nel contraddittorio con l'Amministrazione Finanziaria, non può che far ritenere fondate le doglianze sollevate dal contribuente.**

NOTIFICA VALIDA SE LA CARTELLA E' RITIRATA DAL SOCIO CHE SI TROVA NEI LOCALI AZIENDALI.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 7306 DEL 13 APRILE 2016

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 7306 del 13 aprile 2016**, ha ritenuto validamente notificata la cartella inviata presso altra sede di una persona giuridica ed inoltre è stato considerato sufficiente che il consegnatario si trovasse nei locali aziendali, a prescindere dal rapporto che lo legava alla stessa.

Nel caso in commento, la Corte d'Appello di Palermo, in riforma a quanto stabilito dal Tribunale di primo grado, riteneva inammissibile l'opposizione posta dalla società. Difatti, veniva osservato dalla Corte Territoriale che la cartella risultava notificata presso la sede aziendale nelle mani di un soggetto qualificatosi come socio ed in quanto tale sufficiente affinché lo stesso fosse ritenuto incaricato a ricevere gli atti, presunzione che non è stata confutata da parte della società opponente.

Nel caso *de quo*, gli Ermellini, in linea con i Giudici di merito, hanno ribadito in materia di notificazioni, e con particolare riguardo alle persone giuridiche, che la stessa si considera corretta effettuata quando inviata presso la sede legale o presso altra sede ed è sufficiente che il consegnatario sia legato alla società a prescindere dal rapporto giuridico che lo vincola, non risultando necessaria

l'esistenza di un rapporto di lavoro. Riguardo poi alla notifica presso altra sede, è emerso che, dalle dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario, non risultava presente alcuna persona e/o attività presso la sede legale, mentre da quanto appreso dallo stesso la sede effettiva si trovava altrove. Circostanza, quest'ultima, confutata dalla presenza di una persona qualificatasi come addetto alla ricezione. Pertanto, le dichiarazioni rese dall'ufficiale giudiziario fanno fede fino a querela di falso, mentre il contenuto delle notizie apprese e la dichiarazione del consegnatario valgono *iure tantum* ed in assenza di prova contraria non consentono il disconoscimento della notificazione da parte del giudice.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

***Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.
Ha collaborato alla redazione il Collega Francesco Pierro***